



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE STAGE ENAIP.

L'anno **2012**, addì **26** del mese di **Marzo** alle ore **16.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	-	MATTIOLI Carla	SI
Assessore	-	REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	-	ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	-	BRACCO Angela	SI
Assessore	-	BRUNATTI Luca	SI
Assessore	-	MARCECA Baldassare	NO
Assessore	-	TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona n. 198 in data 21.03.2012 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE STAGE ENAIP.”;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24/2/2012, n. 14, con cui è stato differito al 30 giugno 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 per gli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## **Area Amministrativa**

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 198  
redatta dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE STAGE ENAIP.**

Premesso che:

- che l'Enaip Piemonte-Ente Acli Istruzione Professionale C.S.F. "Don Luigi Paviolo" di Settimo ha richiesto l'attivazione di stage presso il Comune di Avigliana per i propri studenti dei corsi post-diploma;
- che è stato predisposto uno schema di convenzione per lo svolgimento di stage di formazione tra l'ente suddetto il Comune di Avigliana;
- che il sostegno delle iniziative di formazione professionale rappresentano uno degli obiettivi primari del Comune di Avigliana;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

1° - Di approvare lo schema di convenzione tra l'Enaip Piemonte-Ente Acli Istruzione Professionale C.S.F. "Don Luigi Paviolo" di Settimo e il Comune di Avigliana, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di stage di formazione degli studenti frequentanti i corsi post-diploma.

2° - Di dare atto che l'approvazione della convenzione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio del Comune.

3° - Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 21.03.2012

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
*f.to Dr. Giovanni TROMBADORE*

IL SINDACO  
*f.to Carla MATTIOLI*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 198**

Ufficio Proponente: **Cultura, Turismo, Servizi alla Persona**

Oggetto: **APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE STAGE ENAIP.**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Cultura, Turismo, Servizi alla Persona)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/03/2012

Il Responsabile di Settore  
Giovanni Trombadore

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 23/03/2012

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO

# **CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di STAGE di FORMAZIONE**

Prot. N.

## **TRA**

L'ENAIP PIEMONTE-Ente Acli Istruzione Professionale C.S.F. – “Don Luigi Paviolo”, codice fiscale 97502540012 - partita IVA 05040220013, con sede legale in Settimo T.se (TO), Via Cavour 10, CAP 10036, d'ora in poi denominato «Soggetto promotore», rappresentato dal Preside/Direttore Didattico ..... nato/a a .....il .....

## **E**

Azienda/Ente: Comune di Avigliana Forma giuridica: Ente locale Partita IVA / Codice fiscale 01655950010 con sede legale in Avigliana (TO), Piazza Conte Rosso 7, CAP 10051, d'ora in poi denominato «Soggetto ospitante», rappresentato/a, ai sensi dell'art. 107, c. 3 lett. c, L. 267/2000, da Giovanni TROMBADORE nato/a a Corleone (PA), il 26.01.1957 in qualità di Direttore Area Amministrativa

## **PREMESSO**

- che lo Stage fa parte dell'attività formativa dei corsi post-diploma del Soggetto promotore;
- che lo Stage è un'esperienza formativa professionalizzante, è rivolto agli studenti del corso e offre l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo;

**si conviene quanto segue**

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti frequentanti i corsi post-diploma del Soggetto promotore, nel quadro delle normative vigenti.

L'attivazione è subordinata alla valutazione del Soggetto ospitante circa la capacità ricettiva e tecnico organizzativa puntuale del settore di destinazione.

### **Art. 2 – Finalità e contenuti del tirocinio**

1. Lo stage non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di stage.
2. Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto ospitante.

3. Per ciascuna/o stagista inserita/o presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - i dati anagrafici della/dello stagista;
  - il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutore didattico-organizzativo e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle sedi del Soggetto ospitante;
  - le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile;
  - la dichiarazione della/o stagista di cui all'art. 4.
4. La durata del tirocinio non può eccedere i sei mesi.

### **Art. 3 – Permanenza in azienda**

1. L'accesso alle strutture del Soggetto ospitante, dove si svolge lo stage, è consentito ai soli fini dell'effettuazione dello stage medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dalla/o stagista.
2. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire che lo stage si svolga presso strutture proprie (sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).
3. L'orario di permanenza nelle strutture è concordato tra il Soggetto ospitante, la/o stagista e il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi dello stage e valutando eventuali esigenze di studio della/o stagista. Di norma, l'orario giornaliero non potrà eccedere il normale orario previsto per il personale interno.
4. Presso il luogo di svolgimento dello stage viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che la/o stagista è tenuta/o a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.
5. E' consentita, con il consenso del tutor designato, la partecipazione della/o stagista ad attività del Soggetto ospitante fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore.

### **Art. 4 - Obblighi del tirocinante**

Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascuna/o stagista una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale la/o stessa/o si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo designato dal Soggetto promotore e dal Responsabile del Soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità dello stage e con la particolare natura del rapporto;

- mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
- richiedere verifica e autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.

#### **Art. 5 – Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio**

1. E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più periodi di sospensione dello stage, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
2. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento degli stage interrotti prima del termine previsto.
3. Le eventuali proroghe dello stage sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 – Valutazione finale**

1. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di stage, il Soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al Soggetto promotore.
2. Oltre alla valutazione finale, il Soggetto ospitante consegna alla/o stagista una dichiarazione di avvenuto stage attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.

#### **Art. 7 – Assicurazioni**

1. Il Soggetto promotore assicura le/gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, gli stagisti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, pertanto il Soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, a effettuare la denuncia - entro 48 ore dalla notizia dell'evento (24 ore in caso di decesso) - all'INAIL e alla Questura di riferimento, dandone comunicazione e trasmettendone copia al Soggetto promotore.  
In caso di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, il Soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto promotore e, ai sensi dell'art. 18, lettera r) del D.lgs. n. 81/2008, all'Inail.
3. Per quanto ivi non previsto, si rimanda al D.lgs 81/2008.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati**

1. Il soggetto ospitante si impegna a effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy



(D.lgs. n. 196 del 30/06/2003). Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare il Soggetto proponente in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

2. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
3. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

### **Art. 9 – Durata**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per anni 3 (tre).

### **Art. 10 - Arbitrato**

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto promotore, uno dal Soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

### **Art. 11 – Oneri fiscali e spese di registrazione**

1. La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente.
2. La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, .....

---

(Soggetto promotore)

---

(Soggetto ospitante)



COPIE: ENAI P

RAG

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla



IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 MAR. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 29 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio



### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29 MAR. 2012.

☐ viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 29 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

